

Legge regionale 23 agosto 1982 , n. 58 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998

Norme per l' accelerazione delle procedure per l' esecuzione delle opere demandate alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

Art. 4

Il secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

<<La cessione in proprietà agli interessati delle nuove unità immobiliari ricostruite ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti e ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell' intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell' area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione. >>.